

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' E SALUTE - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIALE VENEZIA GIULIA
73

Numero REA: BA - 324814

Codice fiscale: 04618750725

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-09-2005 - Statuto completo	2
--	---



Notaio Riccardo Fucci

S T A T U T O

COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' E SALUTE

CAPITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

Art. 1 - (Denominazione)

E' costituita una Società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Società e Salute - società cooperativa"

Art. 2 - (Sede)

2.1 La società ha sede nel comune di **Andria (BA)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 2.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub 2.1.

2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. libro soci.

Art.3 - (Durata)

La durata è fissata al 31 dicembre 2069 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi ai sensi dell'art.15 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale.

CAPITOLO II - OGGETTO, SCOPO

Art. 4 - (Oggetto)

4.1 La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art.1 lettera A) della Legge 8 novembre 1981 n°381.

Gli scopi sociali della Cooperativa nei limiti consentiti dalla Legge, sulla base delle relative autorizzazioni, convenzioni, affidamenti, sono i seguenti:

- a) offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a domicilio, a minori, tossicodipendenti, handicappati, famiglie, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia, l'insegnamento di tecniche e discipline varie, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;
- b) svolgere attività e servizi di assistenza domiciliare, di assistenza infermieristica, sanitaria e riabilitativa a carattere domiciliare;
- c) promuovere tutte quelle attività atte a stimolare la capa-

Agenzia delle Entrate
Barletta

Registrato il _____

al n. _____ s. _____

Esatte €. _____

di cui
per _____ registro
€. _____

altro erario €. _____

- cità associativa e di confronto con gli altri per contribuire ad evitare processi di emarginazione ed isolamento psicologico e sociale del minore, del disabile, dell'anziano, del tossicodipendente e della famiglia;
- d) promuovere ed organizzare corsi di formazione professionale per qualificare ed aggiornare anche i soci e gli operatori sulle problematiche sociali emergenti (anziani, handicappati, famiglia ed altro);
- e) promuovere all'assistenza, cura, riabilitazione e animazione, anche a domicilio, presso Case di Riposo, Centri Aperti Polivalenti, Centri Diurni, Ospedali, luoghi di villeggiatura, centri di aggregazione giovanile, alberghi, case alloggio, centri di riabilitazione, case protette, gruppi famiglie, centri di primo intervento per minori, persone anziane e handicappate, tossicodipendenti, e famiglie;
- f) concorrere ad appalti pubblici ed aste pubbliche e/o private, licitazioni o trattative private per la gestione dei seguenti servizi: assistenza sociale alle persone svantaggiate di cui sopra;
- g) istituire e gestire anche su commissione di enti pubblici e/o privati: centri diurni, case famiglia, centri polivalenti, centri ludico-ricreativi, asili, scuole, soggiorni estivi ed invernali ed attività educative, rivolte a minori, giovani, disabili, anziani, tossicodipendenti e famiglie;
- h) organizzare qualsiasi altra forma di assistenza opportuna per venire incontro alle necessità di persone in qualsiasi modo emarginate, secondo il principio della sussidiarietà;
- i) garantire continuità di occupazione ed equa remunerazione ai soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

4.2 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 5 - (Scopo mutualistico)

E' preciso impegno della società di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità

Prevalente come definite dall'art.2512 c.c. e, pertanto come previsto dall'art.2514 c.c. statuisce:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di distribuire le riserve tra i soci;

c) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) il divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

CAPITOLO III - NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

Art. 6 - (Soci operatori ordinari)

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci operatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

6.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

6.4 Possono essere ammesse altresì come soci operatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

6.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci operatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.7 - (Soci volontari)

Possono entrare a far parte della cooperativa i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente; tale categoria di soci, ai sensi dell'art. 2 Legge 381/91, non può superare la metà del minimo complessivo dei soci.

Art. 8 - (Domanda di ammissione)

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto nonché il regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
- d) L'autorizzazione in favore della società al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

8.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

8.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci .

8.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in

occasione della successiva convocazione.

8.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - (Conferimenti e azioni dei soci operatori)

9.1 I conferimenti dei soci operatori sono rappresentati da quote nominative del valore di €. 25.00 (Venticinque/00).

9.2 La Società non potrà emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art.10 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

10.1 Le azioni dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

10.2 La cessione delle azioni dei soci operatori è in ogni caso vietata. In tal caso il socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno tre mesi.

10.3 Il diritto di recesso non può essere esercitato dal socio prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nella società.

Art. 11 - (Perdita della qualità di socio)

11.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - (Recesso del socio)

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

12.2 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

12.3 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento

to di accoglimento della domanda.

12.4 Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 - (Esclusione)

13.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
 - c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
 - d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
 - e) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
 - f) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza;
 - g) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti disordini fra i soci;
 - h) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.
- I) per quanto attiene all'obbligo di conferimento, il socio sarà escluso nel caso in cui sia inadempiente per due annate consecutive.

13.2 L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di Amministrazione e annotata nel libro dei soci; successivamente, entro 30 giorni dalla delibera stessa dovrà essere comunicata con raccomandata a.r. all'interessato il quale potrà proporre opposizione entro 60 giorni dal ricevimento.

13.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - (Liquidazione)

14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 36.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

14.2 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione

della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies.

Art. 15 - (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, il consiglio di Amministrazione può deliberare, su richiesta degli eredi, che questi ultimi subentrino nella partecipazione del socio ove siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società. In caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sociale sia divisibile e la società consenta la divisione. Mancando i requisiti richiesti per l'adesione alla società gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ai sensi dell'art.14 dello statuto. Qual' ora aderente alla Cooperativa sia una società, il vincolo cessa all'atto della messa in liquidazione o della dichiarazione di insolvenza.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 16 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto a mezzo raccomandata A.R. entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13.1, lettere b), c), d) e), f), g) e h) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

16.4 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

CAPITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17 - (Elementi costitutivi)

17.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci cooperatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

17.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

17.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

17.4 In sede di approvazione di bilancio l'Assemblea potrà deliberare, a titolo di incremento capitale sociale, una somma proporzionale al valore dei conferimenti effettuati. Tale somma verrà proporzionalmente trattenuta a ciascun socio e costituirà incremento delle rispettive quote sociali.

Art.18 - (Capitale sociale)

18.1 Il Capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a €uro 25,00 (Venticinque/00).
L'ammissione di nuovi soci non comporta modificazione dell'atto costitutivo.

18.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se detta perdita supera il terzo del capitale e questo viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

Art. 19 - (Bilancio di esercizio)

20.1 L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

20.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

21.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

21.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

CAPITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 22 - (Qualificazione e competenze)

22.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

22.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina degli Amministratori;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

22.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 42.2 let. h) i) j) k) l) del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

22.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo

52.2 lett. h) i) j) k) l) del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 23 (Convocazione dell'assemblea)

23.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 26.2.

23.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

23.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

23.4 L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale o da inviarsi a ciascun socio con lettera almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 24 - (Assemblee di seconda e ulteriore convocazione)

24.1 Nell'avviso di convocazione dovrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Art. 25 - (Assemblea totalitaria)

25.1 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

25.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 26 - (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

26.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la

metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

26.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza relativa (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

26.3 In caso in cui siano previste più di due proposte, la votazione verrà effettuata in due fasi: La prima in cui vengono elette le due proposte più suffragate, la seconda in cui si voterà a maggioranza relativa una di queste due ultime.

Art. 27 - (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

27.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

27.2 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

27.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza relativa dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28 - (Norme per il computo dei quorum)

28.1 Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

28.2 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 29 - (Diritto di voto)

29.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

29.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art. 30 - (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

30.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento sottoscritto dal delegante accompagnato da copia del documento di identità. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

30.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in

bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

30.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

30.4 La stessa persona non può rappresentare più di 1 socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il primo grado.

30.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

30.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 31 - (Presidente e segretario dell'assemblea)

31.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Il Presidente nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

31.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

31.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

31.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) le modalità e i risultati delle votazioni;
- c) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

32.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta

e completa verbalizzazione dei lavori.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

CAPITOLO VI - ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - (Consiglio di amministrazione)

33.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

33.2 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 3 altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

33.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 34 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

34.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

34.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a)** formulare i bilanci redigendo la relazione sulla gestione con specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- b)** contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e con istituti di credito, contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing, acquistare titoli di stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- c)** deliberare sull'assunzione e concessione di fidejussioni e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari per il raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alla iscrizione e alla cancellazione di ipoteca, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
- d)** deliberare la nomina di un segretario e/o un direttore determinandone le funzioni o la retribuzione;
- e)** assumere e licenziare operai ed impiegati, fissarne le

retribuzioni e le mansioni;

f) determinare annualmente la misura degli acconti da corrispondere ai conferenti;

g) deliberare la partecipazione della società ad organizzazioni cooperative e consortili nonché ad enti ed associazioni;

h) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

i) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

j) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

k) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

l) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

35.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 36 - (Presidente del consiglio di amministrazione)

36.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

36.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

36.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 37 - (Organi delegati)

37.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

37.2 Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 38 - (Convocazioni e deliberazioni)

38.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le vol-

te che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

38.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale (se nominato) almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

38.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

38.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

38.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti.

38.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza dal v. presidente o da un amministratore designato dagli intervenuti.

38.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 39 - (Integrazione del Consiglio)

39.1 Se nel corso dell' esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale(ove nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

39.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

39.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

39.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

39.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 40 - (Compensi agli Amministratori)

40.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

40.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso se determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

40.3 La remunerazione degli amministratori investiti della

carica di presidente, vice presidente amministratore o consigliere delegato, nonché, amministratore investito di particolari compiti è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale (se nominato).

Art. 41 - (Rappresentanza)

41.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.3 Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

41.5 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

CAPITOLO VII - CONTROLLO CONTABILE

Art. 42 - (Controllo contabile)

42.1 Il controllo contabile, ove la cooperativa debba adottare le norme sulle società a responsabilità limitata per supero del numero dei soci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

42.2 Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- 1)** verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2)** verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3)** esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

CAPITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 - (Scioglimento anticipato)

43.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patri-

monio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 27.3, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - (Regolamenti)

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

46.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a)** non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;
- b)** non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto per i dividendi maggiorato di due punti;
- c)** non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d)** dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 - (Rinvio)

47.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

47.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per le società a responsabilità limitata.

In originale firmato: Giovanna RIBATTI - Riccardo Fucci notaio (segue il sigillo)